

# medico competente



# JOURNAL

## in questo numero

- Resoconto del 36° Congresso Nazionale ANMA 2023 svoltosi a Lecce l'8-9-10 giugno
- Prime note sulle principali novità per il MC e per la sorveglianza sanitaria
- Tavolo tecnico Ministero del Lavoro Società Scientifiche dei MC
- Indicazioni Operative Rischio Agenti Fisici – Ultrasuoni
- Disabilità e lavoro
- “Oltre la rete: salute e sicurezza sul lavoro nella pesca professionale”



# Segreteria nazionale ANMA **PAUSA ESTIVA 2023**

Per la nostra Associazione è stato finora un anno intenso, di nuovi incontri e collaborazioni, di traguardi raggiunti e di crescita. L'estate è entrata ormai nel vivo e anche la nostra Segreteria nazionale approfitta dell'occasione per un break e per ricaricarsi in vista dei molteplici impegni autunnali.

Il nostro ufficio resterà chiuso per la pausa estiva dal **31 luglio al 25 agosto** compresi.

Per qualsiasi necessità vi invitiamo ad inviare una email a **[segreteria@anma.it](mailto:segreteria@anma.it)** e provvederemo a contattarvi.

Buona estate a tutti, ci rivediamo a settembre per proseguire con i nostri progetti e le nuove idee in evoluzione.

## SOMMARIO

2/2023

4 **Editoriale**  
- di Franco Massironi

5 **In primo piano**  
- Resoconto del 36° Congresso Nazionale ANMA 2023  
svoltosi a Lecce l'8-9-10 giugno

16 **Congresso #Anma2023**  
- Il messaggio da CO.SI.P.S.

17 **Novità normative**  
- Prime note sulle principali novità per il MC e per la  
sorveglianza sanitaria

21 **ANMA comunica**  
- Tavolo tecnico Ministero del Lavoro Società  
Scientifiche dei MC

23 **Aggiornamento professionale**  
- Indicazioni Operative Rischio Agenti Fisici – Ultrasuoni

24 **Da INAIL**  
- Disabilità e lavoro

25 **Da CIIP**  
- “Oltre la rete: salute e sicurezza sul lavoro nella pesca  
professionale”

27 **Da leggere in poltrona**

Carissimi lettori,  
eccoci arrivati al numero 2/2023 del nostro Journal, un'uscita post Congresso nazionale che quest'anno ha riscosso particolare successo tra i Partecipanti tutti e i Relatori.

**D**ando seguito a quanto afferma il Presidente ANMA che *un Congresso non si presta ad essere riassunto in poche parole* aggiungo che solo partecipando al nostro evento si riesce a percepire la profondità delle nostre radici e l'intensità dei messaggi che solcano l'evoluzione della nostra Associazione che guarda al futuro con determinazione.

E proprio a proposito di futuro la notizia dell'opportunità colta da ANMA di partecipare al Tavolo Tecnico istituito dal Ministero del Lavoro con le Società Scientifiche di Medicina del Lavoro sottolinea oggi, più che mai, quanto sia necessaria la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti per trovare insieme nuove soluzioni e dare nuova linfa anche alla nostra professione.

A proposito della professione di Medico Competente, vi invito a leggere con attenzione le prime note al D.L. 48/2023, che riguardano le modifiche al D.LGS.81/08 per la sorveglianza sanitaria, ricevute dall'Avvocato Scudier: sono estremamente esplicative e condivise pienamente da tutti noi.

Il numero come sempre è completo, attuale e utile per tutti i lettori; non mi resta che augurarvi una buona estate in compagnia anche del nostro Journal!

**Franco Massironi**  
*Medico Competente,  
Responsabile del Comitato di Redazione*

# Resoconto del 36° Congresso Nazionale ANMA 2023 svoltosi a Lecce l'8-9-10 giugno

Un evento, un Congresso non si presta ad essere riassunto in poche parole. Un Congresso come il nostro è proprio un evento, un accadimento di tanti eventi, fatti che ci hanno coinvolti, impegnati intensamente, entusiasti, sorpresi.

La parte scientifica nel suo incedere ha evidenziato quella che è la cifra della nostra Società Scientifica: incontrarci ed incontrare per imparare.

Questa grande apertura è emersa già in prima giornata dedicata come da tradizione a temi professionali in chiave di prospettiva del medico competente, riprendendo le domande dello scorso anno.

La presenza della prof.ssa Giovanna Spatari Presidente di Siml, della dott.ssa Susanna Cantoni di CIIP, della dott.ssa Giuseppina Lecce del Ministero della Salute, dell'Avvocato e Giurista Giovanni Scudier del Comitato Scientifico di Anma hanno 'profeticamente' e plasticamente dimostrato la necessità ed il valore di un lavoro comune a difesa e promozione della nostra professione; non certamente in senso corporativo ma di affermazione della nostra missione. E' di questi giorni l'inizio di un tavolo tecnico che il ministero del Lavoro ha voluto istituire con le Società

Scientifiche di Medicina del Lavoro ed il primo incontro ci indirizza ad un cauto ottimismo (*vedi articolo "ANMA comunica" a pag. 18*).

Tornando al nostro Congresso la giornata del venerdì ritengo che sia stata una scommessa vinta. Il tema di 'FARMACI E LAVORO' era di difficile proposizione e affronto. Chiedere a dei colleghi che raramente si confrontano con i temi di Medicina del Lavoro e in particolare di Medicina in Azienda poteva ridursi a relazioni astratte o distanti dalle nostre necessità formative. Grazie anche al lavoro di tessitura del nostro Presidente del Comitato Scientifico prof. Mascagni e della dott.ssa Vivaldi le sessioni erano di altissimo spessore per la caratura dei relatori e del contenuto delle relazioni; vincente per la riuscita è stato anche l'ampio spazio lasciato alla discussione. Riportiamo in calce il programma proprio per ricordare e rimarcare questi aspetti

e per ringraziare i relatori associandoli ancora una volta al grande impegno che ci hanno accordato.

Ed eccoci alla giornata di sabato dedicata ai lavoratori del comparto turistico. Il tratto più innovativo è stato di aver fortemente introdotto le problematiche psicosociali ed organizzative legandole agli aspetti sociali e di impresa di questo comparto, per affermare che la sorveglianza sanitaria deve fare un passo in questa direzione senza tralasciare i rischi 'classici' che rimangono anch'essi in modalità critica. In questo il prof. Costa ci ha molto aiutati. L'affaccio fuori dall'Italia con le relazioni del dott. Nicosia e delle colleghe degli enti del turismo tedeschi hanno permesso di allargare lo sguardo, come anche il titolo del nostro Congresso suggeriva. Ritorno al tema del meeting/incontro con un piccolissimo aneddoto: nella giornata di venerdì, tra i molti relatori che si sono complimentati per l'organizzazione e per l'appassionata parte-

cipazione, una collega sorpresa mi ha chiesto: ma voi ogni anno fate un Congresso ... così? Che sia stato colto l'aspetto più sostanziale del nostro Congresso mi ha fatto piacere. Lecce è stata una compagna gentile e accattivante. Le piazze, le strade e soprattutto gli artigiani di prodotti tipici

ci hanno catturato, ognuno a suo modo ma sempre per gruppi che si sono riversati a godere di questa splendida città. Alla fine, arriva il momento dei ringraziamenti. Sono talmente tante le persone da ringraziare che un elenco non renderebbe adeguatamente onore. GRAZIE! ognuno di questi amici ha

lavorato con dedizione e gratuità, con lo stesso nascondimento che gli riservo adesso e anche questo fa parte della storia di Anma. Ringrazio anche i numerosi specializzandi (circa 80) che hanno partecipato ai lavori. Ci sarà modo di riprendere il dialogo iniziato a Lecce.





# 36° congresso nazionale ANMA

**LA PREVENZIONE  
IN AZIENDA:  
RACCOGLIERE LE SFIDE,  
ALLARGARE L'ORIZZONTE**



**LECCE 8-9-10 GIUGNO 2023**

HOTEL HILTON GARDEN INN

EVENTO FORMATIVO ECM N. **670-386624 ed.1**

## MODERATORI E RELATORI

**Dott.ssa Rossella Attimonelli** Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica. Sovrintendente Sanitario Regionale - INAIL Puglia

**Dott. Gaetano Barbagallo** Specialista in Neurologia. Dirigente Medico UOC Neurologia – P.O. "Vito Fazzi" Lecce

**Dott. Danilo Bontadi** Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica, in Biochimica e Chimica Clinica indirizzo Diagnostico. Medico Competente. Componente Comitato Scientifico ANMA

**Dott. Gilberto Marcello Boschioli** Specialista in Medicina del Lavoro. Medico Competente. Componente Comitato Scientifico ANMA

**Dott. Umberto Candura** Specialista in Medicina del Lavoro. Medico Competente. Past President ANMA

**Dott.ssa Susanna Cantoni** Specialista in Medicina del Lavoro. Già direttore Dipartimento Prevenzione Medica e Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro ATS Milano. Presidente CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)

**Dott. Luca Casati** Medico in Formazione Specialistica in Medicina del Lavoro Università degli Studi dell'Insubria

**Prof.ssa Addolorata Corrado** Professore Associato di Reumatologia Università degli Studi di Foggia

**Prof. Giovanni Costa** Professore Ordinario di Medicina del Lavoro in quiescenza Università degli Studi di Milano

**Prof. Luigi Di Lorenzo** Specialista in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria, Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica, Medicina dello Sport. Professore Associato in Medicina del Lavoro Università degli Studi di Bari

**Ing. Giacomo Fasitta** Direttore Tecnico e Delegato alla sicurezza HotelTulist SpA





Associazione Nazionale  
MEDICI D'AZIENDA  
E COMPETENTI

PROGRAMMA SCIENTIFICO

## MODERATORI E RELATORI

**Dott.ssa Bettina Hunger** Medico del lavoro. Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten) Berlino

**Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce** Dirigente Medico, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4 "Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", Ministero della Salute

**Prof. Roberto Manfredini** Specialista in Endocrinologia, Medicina Interna, Cardiologia. Esperto in Cronobiologia. Professore Ordinario di Medicina Interna, Dipartimento Scienze Mediche Università degli Studi di Ferrara

**Prof. Paolo Mascagni** Specialista in Medicina del Lavoro, in Tossicologia, in Medicina Fisica e Riabilitazione. Medico Competente. Direttore S.C. di Medicina del Lavoro e Igiene e Tossicologia Professionale e Ambientale - Ospedale di Desio - ASST Monza. Direttore del Dipartimento di Medicina Occupazionale, Ambientale e di Comunità ASST Monza. Coordinatore Comitato Scientifico ANMA

**Prof.ssa Rosaria Meli** Specialista in Farmacologia. Professore Ordinario di Farmacologia Università degli Studi di Napoli Federico II


**Dott. Domenico Montalbò** Specialista in Psichiatria. Dirigente Medico UOC Psichiatria Universitaria AUO Consorziale Policlinico di Bari

**Dott. Massimo Muratore** Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica, in Sicurezza Sociale e Organizzazione Sanitaria. Medico Competente Coordinatore ASL Lecce

**Dott. Vincenzo Nicosia** Specialista in Medicina del Lavoro. Dottorato in Malattie Infettive, Microbiologia e Sanità Pubblica. Direttore Medico Scientifico Medicina dei Viaggi Ambimed Srl

**Dott. Lorenzo Palamà** Specialista in Medicina del Lavoro. Medico Competente. Componente Consiglio Direttivo ANMA

**Dott. Giorgio Palmucci** Vicepresidente Confindustria Alberghi e Ente Bilaterale Nazionale dell'Industria Turistica. Past President Enit (Agenzia Nazionale per il Turismo)



## MODERATORI E RELATORI

**Dott. Pietro Antonio Patanè** Specialista in Medicina del Lavoro. Medico Competente. Presidente ANMA

**Dott. Giulio Rodari** Medico in Formazione Specialistica in Medicina del Lavoro Università degli Studi dell'Insubria

**Dott. Massimo Sabbatucci** Specialista in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica. Medico Competente. Componente del Consiglio Direttivo ANMA

**Avv. Giovanni Scudier** Socio Fondatore Studio Legale Casella&Scudier. Componente Comitato Scientifico ANMA

**Prof. Anna Solini** Specialista in Diabetologia e Malattie del Metabolismo, in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Dottore di Ricerca in Gerontologia Sperimentale e Clinica. Professore Associato in Medicina Interna Università degli Studi di Pisa. Coordinatore Comitato Didattico SID (Società Italiana di Diabetologia)

**Prof.ssa Giovanna Spatari** Ordinaria di Medicina del Lavoro, Dipartimento BIOMORF. Prorettrice al Welfare e Politiche di Genere Università degli Studi di Messina. Presidente SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro)

**Prof.ssa Luigia Trabace** Professore Ordinario di Farmacologia Università degli Studi di Foggia

**Prof. Luigi Vimercati** Direttore UOC Medicina del Lavoro Universitaria - AOU Consorziale Policlinico di Bari. Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro. Coordinatore Sezione di Medicina del Lavoro "B. Ramazzini" Università degli Studi di Bari

**Dott.ssa Alessandra Vivaldi** Specialista in Medicina del Lavoro. Medico Competente. Vicepresidente ANMA

**Dott.ssa Andrea Weimar** Psicologa Organizzativa BGN (Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten) Berlino. Dirigente della Sezione Macchine ISSA (International Social Security Association)





Associazione Nazionale  
MEDICI D'AZIENDA  
E COMPETENTI

PROGRAMMA SCIENTIFICO

**GIOVEDÌ 8**

**GIUGNO**

(pomeriggio)

**14.00 Apertura Segreteria**

14.30 - 19.30


**SESSIONE 1**

SALA CARLO V

## **DAL MODELLO ANMA IL MANUALE DEL MEDICO COMPETENTE**

Moderatori: Luigi Vimercati, Massimo Sabbatucci

- **Dal Modello ANMA il Manuale del Medico Competente**  
Pietro Antonio Patanè
  - **I confini accidentati della Norma**  
Giovanni Scudier
  - **Alle radici del Sistema di Prevenzione Aziendale. Università e Società Scientifiche**  
Giovanna Spatari
  - **Il contributo della Consulta, interdisciplinare e interassociativo**  
Susanna Cantoni
  - **Il Ministero della Salute: dai Piani di Prevenzione ai Progetti aperti**  
Maria Giuseppina Lecce
- Discussione
- **Presentazione del Manuale del Medico Competente**  
Gilberto Marcello Boschirolì, Umberto Candura



**VENERDÌ 9**

**GIUGNO**

(mattina)

**08.00 Apertura Segreteria**

08.30 - 13.30

**SESSIONE 2**

SALA CARLO V

## **TERAPIA FARMACOLOGICA E ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Moderatori: Paolo Mascagni, Alessandra Vivaldi

- **Farmacocinetica e Farmacodinamica per il Medico Competente**

Rosaria Meli

- **Farmaci e orologio biologico**

Roberto Manfredini

- **Farmaci e genere**

Luigia Trabace

- **Farmaci e performance psicomotoria (vigilanza, sfera endocrina, apparato cardiovascolare, etc.)**

Luigi Di Lorenzo





Associazione Nazionale  
MEDICI D'AZIENDA  
E COMPETENTI

PROGRAMMA SCIENTIFICO

**VENERDÌ 9**

**GIUGNO**

(pomeriggio)

14.30 - 19.30

**SESSIONE 3**

SALA CARLO V

- **Terapie biologiche e lavoro**  
Addolorata Corrado
  - **Nuovi farmaci per il trattamento del diabete e della patologia tiroidea: aspetti pratici e ricadute sul lavoro**  
Anna Solini
  - **Trattamento farmacologico e lavoratore psichiatrico: una chance per il Medico del Lavoro?**  
Domenico Montalbò
  - **Progressi farmacologici nella patologia neurologica: cosa deve sapere il Medico del Lavoro**  
Gaetano Barbagallo
  - **Revisione della letteratura in tema di farmaci e idoneità**  
Luca Casati, Giulio Rodari
  - **Il paziente/lavoratore in terapia**  
Luigia Trabace
- Discussione e conclusioni



**SABATO 10**

GIUGNO

(mattina)

08.00 Apertura Segreteria

08.30 - 13.30

**SESSIONE 4**

SALA CARLO V

## LAVORATORI DEL TURISMO, SICUREZZA E SALUTE DI UN COMPARTO CHE CAMBIA

Moderatori: Massimo Muratore, Danilo Bontadi

- **Il panorama dei lavoratori del Turismo in Italia**  
Giorgio Palmucci
  - **Rischi organizzativi e rischi psicosociali**  
Giovanni Costa
  - **L'osservatorio Inail nel Comparto Turismo**  
Rossella Attimonelli
  - **Il turismo in Europa: l'esempio della Germania. Il ruolo del BGN per la Salute e Sicurezza del Lavoro nel settore**  
Andrea Weimar
  - **Le attività di formazione di Lavoratori, Dirigenti, Datori di Lavoro. Le attività di Medicina del Lavoro**  
Bettina Hunger
  - **L'organizzazione della prevenzione: formazione e addestramento**  
Giacomo Fasitta
  - **Tutela dell'Italiano all'estero in relazione alla ISO 31030**  
Vincenzo Nicosia
- Discussione
- **La sorveglianza sanitaria: uscire dalla routine, la proposta ANMA**  
Lorenzo Palamà per il Gruppo di Lavoro ANMA
- Discussione e conclusioni





# FOTOGALLERY



Guarda e scarica la fotogallery per rivivere i momenti del Congresso #ANMA2023

[CLICCA QUI - Vai alla Fotogallery](#)

# Il messaggio da CO.SI.P.S.

Pubblichiamo il messaggio che il dottor Ramistella – Segretario dell'Area Medici Competenti di Co.Si.P.S. – ha inviato ad ANMA in occasione dell'apertura del 36° Congresso Nazionale.

Il Presidente ANMA ringrazia per le parole cordiali e di tensione al bene della Professione, rilanciando non solo l'auspicio ma anche la necessità di un lavoro comune a tutte le Associazioni che curano la figura e la professionalità del Medico Competente.



*Caro Piero,*

si apre oggi, 8 giugno 2023, il 36° Congresso Nazionale ANMA, l'associazione scientifica e tecnico-professionale fondata più di 50 anni addietro e che affilia numerosissimi medici d'azienda e medici competenti di tutta Italia, un'occasione divenuta ormai tradizionale, nel corso degli ultimi anni, per confrontare e condividere le esperienze e le sfide professionali di tutta la categoria, per di più nell'attuale momento storico e politico sempre più delicato e complesso per la salvaguardia della Sicurezza sul lavoro e, soprattutto, per la tutela e la promozione della Salute di tutti i lavoratori in tutti i luoghi di lavoro.

Mi rincuora molto, quindi, di non essere presente di persona e non poter partecipare alle vostre assise, che quest'anno si tengono nella splendida cornice della città di Lecce, centro meridionale d'arte e di cultura, anche perché il ricco e prestigioso programma offrirà senz'altro a tutti i colleghi presenti l'opportunità di approfondire i temi più attuali e rilevanti della nostra Disciplina grazie al fondamentale contributo dei molti relatori, esperti e autorevoli.

Siamo tutti consapevoli come, in particolare negli ultimi anni (anche per la drammatica esperienza dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19), il ruolo del medico competente abbia acquistato maggiore visibilità e importanza sociale e professionale, con interessanti risvolti – purtroppo non sempre positivi – anche a livello normativo e istituzionale, per lo più a livello regionale. A tale proposito le più recenti vicende politiche hanno messo in evidenza l'esigenza – che si fa urgente e improcrastinabile – del necessario coordinamento di tutte le associazioni del nostro settore medico-scientifico e professionale, ai fini di esercitare una positiva sinergia a livello istituzionale e governativo per creare le premesse di quelle efficaci modifiche legislative e normative che alleggeriscano il fardello burocratico della nostra attività professionale quotidiana e rendano il nostro ruolo sempre più determinante e incisivo nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, in una prospettiva futura di breve e medio-termine, per il raggiungimento del benessere lavorativo per tutti i lavoratori, modernamente definito quale *total worker health*. Pur nella inevitabile – e legittima – differenza di opinioni e di punti di vista, uniti saremo più forti e determinati e riusciremo a far sentire più adeguatamente la nostra voce e a meglio rappresentare le nostre idee, le nostre proposte e le nostre istanze di cambiamento e rinnovamento.

Certo che la manifestazione costituirà una fonte di arricchimento culturale e professionale per tutti gli intervenuti, formulo dunque l'auspicio che, al di là delle ragguardevoli sessioni congressuali e dei previsti e graditi momenti di convivialità, venga ancora una volta rappresentata e testimoniata l'importanza dell'unità di intenti di tutta la nostra categoria e di tutti i medici competenti italiani, per il loro fondamentale ruolo di tutela della salute e di protagonisti della cultura della prevenzione in tutto il nostro Paese.

Cordialissimi saluti a Te e a tutti i presenti, buon lavoro e buon soggiorno a Lecce

**Ernesto Ramistella**  
**Segretario Nazionale Area MC CoSiPS**  
*Cordinamento Sindacale Professionisti della Salute*  
*Via Girolamo Dandini, 11 - 00154 ROMA*

D.L. 48/2023 - MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

# Prime note sulle principali novità per il MC e per la sorveglianza sanitaria

11 maggio 2023

Pubbllichiamo quanto condiviso dall'Avvocato G. Scudier – giuslavorista componente del Comitato Scientifico ANMA, che ringraziamo per la chiarezza nell'esposizione e per le note esplicative che condividiamo pienamente e che facciamo nostre, anticipato nelle news del nostro sito l'11 maggio u.s.

*Queste note contengono una prima disamina delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 48/2023 che ha modificato alcuni articoli del D. Lgs. n. 81/2008; in particolare vengono prese in esame le modifiche che interessano il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria.*

## Premessa

Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48 ("Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro") contiene un Capo II (artt. 14-18) interamente dedicato alla sicurezza sul lavoro.

Rinviando a successivi approfondimenti una analisi sistematica dell'intervento (che peraltro sarà opportuno sviluppare dopo che il Decreto Legge sarà stato convertito in Legge, cosa che verosimilmente non avverrà senza modificazioni), questa prima disamina prende in

considerazione l'art. 14, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", il cui contenuto consiste appunto ed esclusivamente nella modifica di alcuni articoli del Decreto 81/2008.


In particolare, degli otto articoli del Decreto 81 modificati, due riguardano direttamente il Medico Competente (MC) e la sorveglianza sanitaria: l'articolo 18 e l'articolo 25.

L'art. 25, come noto, riguarda specificamente il MC; l'art. 18 invece disciplina gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, ma ciò che viene modificato è la lettera a) del comma 1, quella che disciplina l'obbligo di nominare il MC. La modifica dell'art. 18 appare come l'innovazione più significativa rispetto al ruolo del MC ed ai principi che regolano la sorveglianza sanitaria, perché interviene su un tema tra i più controversi del momento, quello della sorveglianza sanitaria tra i cosiddetti rischi

normati e non normati, al quale viene data una soluzione che sembrerebbe rendere superata la discussione attualmente in corso.

Le due modifiche apportate all'art. 25 comma 1 non sono meno importanti perché vengono aggiunti in capo al MC due nuovi obblighi; alcune prime considerazioni possono farsi sulla reale portata di questi obblighi e sulle ricadute di natura operativa nell'esercizio della funzione.

Un rilievo di carattere generale, prima ancora che sul contenuto dei provvedimenti, riguarda l'attenzione dedicata alla sorveglianza sanitaria (quanto al suo ambito di applicazione da un lato, quanto alle modalità del suo esercizio dall'altro lato) all'interno di un decreto che si propone il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni (come recita il titolo del Capo II).



Questa attenzione normativa fa il pari con l'attenzione dimostrata nei confronti del ruolo del MC da parte della giurisprudenza recente, che con crescente frequenza e raffinatezza argomentativa si è occupata tanto del MC come figura di rilievo nel contesto aziendale quanto della sorveglianza sanitaria come strumento di tutela del lavoratore, ed ha valorizzato appieno il significato normativo della valutazione di *tutti* i rischi, della collaborazione del MC alla valutazione, della sorveglianza sanitaria come portato virtuoso della valutazione.

Questo rinnovato interesse per il ruolo del MC non è da ricondurre solo alla vicenda pandemica e non trova solo in quella vicenda la propria spiegazione; al contrario, se è vero che la pandemia in maniera improvvisa quanto cruenta ha reso necessario confrontarsi in modo nuovo con i temi della salute nei luoghi di lavoro, è altrettanto vero che il contesto era già da tempo in evoluzione, spinto dalla espansione della nozione di rischio al di fuori dei confini tradizionali, dalle criticità connesse alla ridefinizione del luogo di lavoro dal punto di vista fisico, organizzativo, giuridico, dalla permeabilità del rischio lavorativo ai fattori esterni al lavoro.

In ogni caso, sulla portata generale della riforma si potrà tornare a riflettere dopo la conversione in legge del D.L.

48/23; per ora è invece necessario esaminare le novità analizzando singolarmente le norme modificate.

*Art. 18, comma 1, lettera a)*

“Il datore di lavoro ... e i dirigenti ... devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e *qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28*”.

La norma modificata è l'art. 18 del Decreto 81/08, che contiene gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti; il destinatario diretto e immediato dell'obbligo modificato è chi nomina il MC; la modifica consiste in un ampliamento dei casi nei quali vige per il datore di lavoro l'obbligo di nomina del MC, ricollegato agli esiti della valutazione dei rischi.

Questo ampliamento porta con sé implicazioni a nostro avviso assai significative. Innanzitutto, va sottolineato che l'art. 18 lettera a) è una norma che pone in diretta correlazione la nomina del MC e la effettuazione della sorveglianza sanitaria (la nomina del MC avviene per effettuare la sorveglianza sanitaria): la nuova lettera a) costituisce dunque un ampliamento dei casi in cui deve essere effettuata (dal MC a ciò appositamente nominato) la sorveglianza sanitaria. È

la sorveglianza sanitaria, e specificamente l'allargamento del suo ambito di applicazione, l'oggetto principale di questa modifica normativa.

La seconda cosa da sottolineare è che l'ampliamento dell'ambito di applicazione della sorveglianza sanitaria non viene ottenuto aggiungendo specifiche fattispecie, allungando cioè il catalogo dei cosiddetti rischi normati, ma introducendo – fermi restando i rischi normati - un criterio che diventa regola di principio: la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal MC (e per questo il datore di lavoro deve nominare il MC) tutte le volte che ciò risulti necessario alla luce della valutazione dei rischi.

Il Decreto Legge 48/23 sancisce in maniera chiara e diretta il collegamento tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria: si ha sorveglianza sanitaria in relazione a tutti i rischi (i) che la valutazione dei rischi accerta come presenti nel luogo di lavoro, e (ii) per i quali la tutela dei lavoratori esposti a quei rischi suggerisca/imponga l'esigenza di una sorveglianza sanitaria.

La diretta correlazione tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria è ora espressamente nella norma: la nuova lettera a) dell'art. 18 comma 1 dovrebbe portare con sé il superamento della interpretazione - suggerita in particolare dal dettato testuale dell'art. 41 comma

1 lettera a) - che intende(va) la sorveglianza sanitaria come un insieme di atti medici da applicare nei (soli) “*casi previsti dalla normativa vigente*”.

È bensì vero che l'art. 41 rimane invariato; ma il nuovo art. 18 sembra offrire una chiave interpretativa per superare l'apparente conflitto, perché tra i “casi previsti dalla normativa vigente” rientrano anche, ora, i casi in cui la sorveglianza sanitaria è richiesta dalla valutazione dei rischi.

Proprio il nuovo art. 18, insomma, si pone come norma che raccorda esplicitamente l'art. 41 lettera a) con l'art. 28 che impone la valutazione di tutti i rischi; la nuova norma diventa la chiave di lettura che unisce assieme l'art. 2 lettera m) il quale associa la sorveglianza sanitaria ai rischi professionali nell'ambiente di lavoro, l'art. 20 che prevede l'obbligo dei lavoratori di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto 81 o comunque disposti dal MC, l'art. 25 e l'art. 29 che prevedono la collaborazione del MC alla valutazione dei rischi, e ancora l'art. 18 lettera c) che impone di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle condizioni degli stessi “in rapporto alla loro salute e sicurezza”. Questo raccordo si esplicita in un criterio, un metodo, una regola: la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata tutte le volte che la valutazione dei rischi lo richiede.

E' quanto mai vivo, in questo momento storico, il dibattito sulla estensione della sorveglianza sanitaria (oltre che ai cosiddetti rischi normati, cioè quelli per i quali è espressamente sancita dalla legge) anche ai rischi non normati (cioè a quei rischi per i quali la legge non la prevede espressamente, ma per i quali essa appare necessaria per la tutela dei lavoratori in base ai risultati della valutazione dei rischi aziendali): talmente vivo ed attuale da aver dato origine a ben due Interpelli della Commissione Consultiva nel giro di un anno sullo stesso argomento (n. 2/2022 e n. 2/2023), oltre che a numerosi documenti e pronunciamenti di organi di settore e società scientifiche.

Ora questo dibattito sembrerebbe dover venire meno, perché il Decreto Legge rende norma di diritto positivo le conclusioni di quella che era la interpretazione estensiva, quella che va oltre il criterio della elencazione normativa e incardina

l'obbligo di sorveglianza sanitaria agli esiti della valutazione dei rischi.

\*

La distinzione tra rischi normati e rischi non normati, nella “nuova” sorveglianza sanitaria, assume una accezione diversa: anche i rischi non previsti dalle singole norme hanno comunque una espressa copertura normativa; la distinzione semmai si pone tra rischi “nominati” (sono i rischi direttamente nominati dal legislatore: è il legislatore stesso a sancire l'obbligo di effettuare sorveglianza sanitaria) e rischi “valutati” (sono i rischi individuati nella valutazione dei rischi: il legislatore non li nomina singolarmente, ma ne sancisce la fonte dell'obbligo di sorveglianza, che è la valutazione dei rischi).

Deve ragionevolmente ritenersi che un approfondimento dal lato scientifico di questi ultimi, i fin qui cosiddetti rischi non normati, si renderà viepiù opportuna se non necessaria; questo renderà ancora più stringente la necessità di individuare, analizzare e gestire le implicazioni sulla salute dei lavoratori dei “nuovi” rischi, quelli che la radicale trasformazione del mondo del lavoro sta moltiplicando in una prospettiva di sempre maggiore complessità ma anche, alla fine, di sempre maggiore tutela della salute dei lavoratori.

\*

Il nuovo art. 18 lettera a) porta con sé una fondamentale novità per i MC già nominati.

È certo che primi (anche letterali) destinatari della modifica normativa sono i datori di lavoro, chiamati a nominare il MC; è altrettanto certo che uno degli effetti della norma sarà che potranno esserci “nuovi” MC là dove oggi un MC non c'è; ma è altrettanto certo che anche i MC già nominati e già impegnati nei luoghi di lavoro sono coinvolti nel nuovo scenario.

La norma infatti, come detto, ha per fine ultimo non la mera nomina del MC, quanto la effettuazione della sorveglianza sanitaria alla quale quel MC è funzionale ed indispensabile; come pure si è già detto, ciò che la nuova norma vuole è che la sorveglianza sanitaria sia effettuata per tutti i rischi per i quali la valutazione dei rischi risulti richiederla, indipendentemente dal fatto che si tratti di rischi espressamente elencati dal legislatore.

Ma se è così, la sorveglianza sanitaria va effettuata sulla base della valutazione dei rischi anche quando il MC è già presente e nominato.

In questo caso, non serve assolvere all'obbligo di nomina del MC, perché il MC già c'è; ma deve comunque attuarsi l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione dei rischi.

In sostanza, con questa riforma viene definitivamente sancito che il MC già nominato *può*, e allo stesso tempo *deve*, effettuare la sorveglianza sanitaria (non solo per i rischi normati, ma anche) per i rischi emersi in sede di valutazione dei rischi.

*Può* – nel senso che la sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione dei rischi è pienamente lecita e viene definitivamente meno ogni obiezione fondata sul limite rappresentato dal divieto di accertamenti sanitari sui lavoratori fuori dei casi consentiti: è il legislatore a sancire che gli accertamenti sanitari devono essere eseguiti secondo le risultanze della valutazione dei rischi e che la sorveglianza sanitaria aziendale è lo strumento attraverso il quale eseguirli.

*Deve* – perché la posizione di garanzia impone al MC di esercitare appieno i poteri che la sua funzione gli attribuisce; e questi poteri ora includono, per espresso disposto legislativo, l'effettuazione di accertamenti sanitari sui lavoratori mediante una sorveglianza sanitaria basata sugli esiti della valutazione dei rischi.

\*

L'ultimo aspetto da considerare riguarda le ricadute pratiche della norma e le attività che essa impone di compiere.

Come si è detto, il datore di lavoro è il primo destinatario di questa norma, in quanto deve nominare il MC quando la valutazione dei rischi lo richiede.

L'obbligo però non è un mero adempimento di nomina: esso presuppone a ben vedere una “rinnovazione” della valutazione dei rischi, nel senso che il datore di lavoro è chiamato a riesaminare i rischi aziendali sulla base del nuovo paradigma normativo, che va oltre il catalogo dei rischi normati.

Per le realtà nelle quali sia già presente un MC il problema che ne deriva è limitato, a maggior ragione se si tratta di organizzazioni che già avevano dato seguito alla interpretazione più ampia

dell'obbligo di sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione dei rischi; se invece ci si era soffermati soltanto sui rischi normati, comunque il MC supporterà il datore di lavoro anche in questa “nuova” valutazione.

La novità è assai più rilevante per quelle organizzazioni in cui non è presente un MC.

Se un MC non c'è, la valutazione dei rischi per decidere se nominare un MC sarà compiuta da chi vi è tenuto per norma, e quindi dal datore di lavoro (quanto alla collaborazione del RSP, il suo ruolo a questi fini è tutto da approfondire), il quale però dovrà fare i conti sia con le implicazioni tecniche sottostanti (e quindi con i propri limiti di conoscenza), sia con la mancanza di rapporto diretto con la persona del lavoratore, che caratterizza invece il MC. Il datore di lavoro potrà avvalersi, per stabilire se ci siano rischi che richiedono sorveglianza sanitaria, dei dati ricavabili dalla letteratura scientifica, ivi inclusi i documenti con cui le società scientifiche definiscono sia i rischi, sia i criteri di valutazione della gravità e rilevanza degli stessi ai fini della sorveglianza sanitaria. Può ipotizzarsi anche un coinvolgimento preventivo di un Medico del lavoro – inteso come un professionista abilitato a svolgere funzioni di MC, ma che ancora MC non è per non essere stato nominato; però questo potrebbe configurare tutt'al più una sorta di incarico di consulenza, ma al di fuori di un contesto istituzionale e di una funzionale posizione di garanzia.

Si deve in ogni caso ritenere che la valutazione dei rischi così compiuta dal datore di lavoro, laddove conduca alla decisione di nominare un MC, debba poi essere seguita senz'altro da una rinnovazione della valutazione dei rischi svolta in collaborazione con il MC una volta nominato: il che non solo è un atto dovuto di entrambi per dare adempimento all'art. 28, ma è anche inevitabile per consentire a chi ne sarà l'unico ed esclusivo protagonista, il MC, di stabilire se effettivamente ci sono o meno i presupposti per dare corso ad una sorveglianza sanitaria e di quali contenuti. Lo scenario che la norma prospetta sembra essere quello di una sorveglianza sanitaria che, almeno per i rischi non normati ma valutati, scaturisce all'esito di un procedimento di valutazione

compiuto per fasi, mediante accertamenti via via più approfonditi man mano che vengono coinvolti i soggetti più idonei.

*Art. 25, comma 1 lettera e-bis)*

Il D.L. n. 48/23 aggiunge in capo al MC un nuovo obbligo, di richiedere al lavoratore in occasione delle visite di assunzione la cartella sanitaria e di tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

La norma per come è formulata introduce obblighi di *facere*, consistenti nelle attività di “richiedere” la cartella sanitaria e di “tenerne conto” se e laddove essa venga consegnata: occorre dunque che il MC sia in grado di documentare di avere adempiuto a tali obblighi (da un lato di averla chiesta; dall'altro lato, se consegnata, di averne tenuto conto o, se non consegnata, di aver avuto risposta negativa alla richiesta).

La norma, tuttavia, da un lato non prevede sanzione (l'art. 58 non è stato modificato), dall'altro lato non condiziona la formulazione del giudizio di idoneità alla disponibilità dei contenuti della cartella sanitaria rilasciata in precedenza; pertanto si deve ritenere che il MC, una volta documentata la richiesta al lavoratore della cartella, e una volta documentato che il lavoratore non ne dispone, potrà e dovrà procedere alla formulazione del giudizio.

La modifica normativa sembra voler sottolineare l'importanza di un giudizio di idoneità che venga compiuto “in continuità” con il passato; ma allo stato la formulazione dell'obbligo è limitata agli adempimenti sopra indicati.

Probabilmente, su questi obblighi non mancheranno correzioni e limature in sede di conversione in legge del decreto.

*Art. 25, comma 1, lettera n-bis)*

Viene prevista la comunicazione per iscritto al datore di lavoro del nominativo di un sostituto in caso di impedimento; questa comunicazione rappresenta per il MC l'oggetto dell'obbligo (anche in questo caso privo di sanzione).

L'obbligo di comunicazione è conseguenza del riconoscimento del legislatore al MC di una facoltà, quella di farsi sostituire ove necessario; però questa facoltà viene assoggettata a precise condizioni tra le quali, appunto, l'obbligo di

comunicazione scritta al datore di lavoro del nominativo del sostituto, il possesso dei requisiti in capo al sostituto, la specificazione dell'intervallo temporale della sostituzione.

In sostanza, la sostituzione viene ammessa ma viene anche, per così dire, proceduralizzata; e tra le condizioni che limitano la facoltà di sostituzione vi è anche la necessità che sussista un “impedimento per gravi e motivate ragioni”. La formula è generica; né viene precisato chi sarebbe legittimato a sindacare tali ragioni, e in particolare se possa farlo il datore di lavoro, e se si tratti di circostanze da valutare nella prospettiva delle obbligazioni contrattuali piuttosto che delle finalità pubblicistiche di tutela del lavoratore, che la presenza del sostituto comunque dovrebbe garantire.

Quanto agli obblighi del sostituto, essi hanno per oggetto l'adempimento degli obblighi di legge “durante il relativo intervallo temporale”: formula che dovrebbe significare che si tratta degli obblighi il cui adempimento è richiesto in quello specifico intervallo temporale, e quindi gli obblighi di natura “istantanea” (la visita di rientro, ad esempio), e non invece l'adempimento di obblighi che il sostituto comunque non avrebbe svolto in quel periodo.

Su un piano più generale, la norma sembra riconoscere che l'elemento “personalistico” della prestazione del MC deve fare i conti con i limiti dettati dalla possibile esistenza di impedimenti alla disponibilità personale, e con la necessità che comunque gli adempimenti di legge siano garantiti con continuità; ma al tempo stesso sembra voler ribadire che la persona del MC rimane centrale, che la sostituzione deve essere limitata nel tempo, e che deve rappresentare in ogni caso l'eccezione e non la regola.



**Studio Legale Casella e Scudier**  
**Associazione Professionale**

Via Lucatello n. 6  
35121 Padova (PD)

Tel. 049. 8766689 – 049. 8766578 –  
Fax. 049. 8219360

Sito Web: [www.casellascudier.it](http://www.casellascudier.it) –  
E-mail: [segreteria@casellascudier.it](mailto:segreteria@casellascudier.it)

# Tavolo tecnico Ministero del Lavoro Società Scientifiche dei MC

Il 28 giugno 2023, su iniziativa del Ministro del Lavoro e presso la sede del Ministero del Lavoro, si è svolta una prima riunione congiunta fra tecnici e consulenti del Ministero e le Società Scientifiche e professionali dei Medici Competenti. Si costituisce così un tavolo tecnico tra Ministero e MC che costituisce una assoluta novità e apprezzata opportunità per la nostra professione.

Le Società Scientifiche invitate sono ANMA, SIML e AIPMeL, rappresentate dalle rispettive presidenze. Per il Ministero del Lavoro erano presenti l'Avv. Pasquale Staropoli – Responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro, la dott.ssa Maria Teresa Palatucci – Presidente della Commissione Interpelli, la dott.ssa Anna Di Loreto. Il coordinamento tecnico è affidato al Prof. Mario Gallo, Professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Consulente del Ministro Calderone.

Nel suo intervento introduttivo il Presidente ANMA dottor Patanè ha ringraziato per l'iniziativa che permette un confronto diretto con le Istituzioni delle Società Scientifiche e richiede al contempo a queste una tensione comune a formulare proposte nel modo più unitario possibile. Tutti gli intervenuti si sono espressi in termini positivi per l'iniziativa. Inevitabili alcune riflessioni sulle novità introdotte dal D.L. 48/2023 in fase ormai conclusiva di conversione in legge: c'è stata molta attenzione alle proposte che abbiamo avanzato e che potranno essere riprese; tuttavia il percorso iniziato oggi si proietta nel medio termine, con l'ambizione di rendere l'intero impianto normativo più aderente alle nuove esigenze di tutela che provengono dagli ambienti di lavoro e dalla collettività.

Questa prima riunione è stata dedicata ad una discussione più generale sulle criticità e sui cambiamenti intervenuti in questi anni che stanno richiedendo un cambio di passo del Medico Competente: l'impianto e la validità del D.Lgs. 81/2008 non sono stati messi in discussione riconoscendone il valore, nondimeno si sente l'esigenza di aggiornare le norme per renderle più efficaci e aderenti alle esigenze della tutela della salute dei Lavoratori in un panorama lavorativo in profonda evoluzione tecnica ed organizzativa. Sorveglianza Sanitaria, Accomodamento Ragionevole e Promozione della Salute sono gli ambiti che richiedono un impegno di tutti.

L'altro obiettivo di questo primo incontro era di darsi un metodo di lavoro per il prosieguo del Tavolo Tecnico: è stato fissato un prossimo appuntamento a settembre preceduto dal lavoro preparatorio delle Società Scientifiche che dovrà essere puntuale e concreto.

C'è quindi lo spazio ed il tempo per il contributo di tutti i Colleghi che incroceremo nelle nostre iniziative formative ed associative.





*Il più grande gruppo italiano al servizio della salute dei cittadini e delle imprese*

## IL GRUPPO

---

Il Gruppo Bialalisi nasce a metà degli anni settanta a Lissone (MB) con l'obiettivo di offrire servizi diagnostici efficienti, di elevata qualità e a costi contenuti.

## LE STRUTTURE

---

Oggi, Bialalisi è presente in ben 9 Regioni, soddisfacendo le esigenze dei cittadini con oltre 16 milioni di esami diagnostici l'anno. Punto di forza di Bialalisi è la ramificazione dei suoi centri sul territorio che consentono l'accesso a prestazioni sanitarie con standard qualitativi elevati e senza lunghi tempi d'attesa per l'utente.



# Indicazioni Operative Rischio Agenti Fisici – Ultrasuoni

Sono state pubblicate le “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 – parte 7: Ultrasuoni”, elaborate dal Gruppo Tematico Agenti Fisici ed approvate dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 5 dicembre 2022.

Il documento, redatto sotto forma di FAQ, tratta in modo esaustivo un rischio raro e, sembra, poco conosciuto, comunque utile per l’aggiornamento professionale.



[CLICCA QUI - Scarica il documento in forma di FAQ](#)

# Disabilità e lavoro

INAIL ha pubblicato i risultati preliminari di un'indagine svolta su 190 Medici Competenti in base alla loro percezione del tema della disabilità correlata al lavoro.

Di certa utilità la parte introduttiva che riporta con chiarezza l'evoluzione normativa sull'accomodamento ragionevole, non sempre di facile ricostruzione tra i diversi combinati e disposti.

Segue poi l'analisi – preliminare, come indicato nello stesso titolo dell'elaborato- delle risposte al questionario.



[CLICCA QUI - Vai ai risultati preliminari dell'indagine](#)

[CLICCA QUI - Scarica documento completo "Disabilità e Lavoro..."](#)

# “Oltre la rete: salute e sicurezza sul lavoro nella pesca professionale”

È stato reso disponibile da CIIP un e-book sulla pesca dal titolo “*Oltre la rete: salute e sicurezza sul lavoro nella pesca professionale*”, a cura del dott. Giorgio di Leone (ASL Bari), con la collaborazione redazionale di Enrico Cigada e Lalla Bodini (CIIP), che raccoglie interessanti contributi di numerosi Colleghi che hanno studiato il comparto.

Non si tratta, come potrebbe apparire, di un testo solo di nicchia in quanto molte delle considerazioni e delle esperienze che vi sono contenute sono estendibili anche ad altri comparti.

Il testo è liberamente scaricabile dal portale CIIP cliccando nel link a fondo pagina.



[CLICCA QUI - Scarica l'ebook gratuitamente](#)

## MEDICO COMPETENTE JOURNAL N. 2/2023

### PERIODICO TRIMESTRALE DELL' A.N.M.A.

Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti

Sede legale: Via Melchiorre Gioia n. 82, 20125 - Milano (MI)

Sede operativa: P.zza Alessandro Manzoni n. 2 20014 - Nerviano (MI)

Tel. +39 0331 1521840 - Fax +39 0331 1521841

 e-mail: [segreteria@anma.it](mailto:segreteria@anma.it)  web: [www.anma.it](http://www.anma.it)

 [facebook.com/anmamedici](https://facebook.com/anmamedici)

 [twitter.com/anmamedici](https://twitter.com/anmamedici)

 [instagram.com/anma\\_medici](https://instagram.com/anma_medici)

 [youtube.com anma - medici del lavoro e competenti](https://youtube.com/anma-medici-del-lavoro-e-competenti)

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 96 del 30 marzo 1995

**DIRETTORE RESPONSABILE:** Eugenio Andreatta

**RESPONSABILE DEL COMITATO DI REDAZIONE:** Franco Massironi

**COMITATO DI REDAZIONE:** Giuseppe Briatico

Vangosa, Gino Barral, Danilo Bontadi, Umberto

Candura, Azelio De Santa, Daniele Ditaranto, Pier

Agostino Gioffré, Pietro Antonio Patanè, Marco Saettone

**MARKETING E COMUNICAZIONE:** Serena Trinccanato



ANMA è un marchio registrato

Federata FISM Federazione Italiana Società medico Scientifiche  
Socio fondatore della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione - CIIP

Associazione Certificata UNI EN ISO 9001:2015

certificato Certiquality n.7344

ANMA è Provider ECM Standard iscritto all'Albo Nazionale AGENAS con il numero identificativo 670

**PRESIDENTE:** Pietro Antonio Patanè

**VICE PRESIDENTE:** Alessandra Vivaldi

**SEGRETARIO NAZIONALE:** Pier Agostino Gioffré

**CONSIGLIERI:** Danilo Bontadi, Gilberto Marcello Boschioli, Rino Donghi, Franco Massironi, Lorenzo Palamà, Massimo Sabbatucci, Salvatore Talierno, Viglienghi Francesco

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI:** Eugenio Maria Capodicasa, Antonino Iacino, Andrea Giuliano Verga

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:** Paolo Sanchioli, Giuseppe Sozzi, Giuseppe Striuli

### SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

#### Abruzzo

Segr. Alessandro Stillone

#### Campania

Segr. Giuseppe Iannuzzi

#### Emilia Romagna

Segr. Corrado Bellet  
in attesa di insediamento

#### Lazio

Segr. Paolo Sanchioli

#### Liguria

Segr. Carlo Valchi

#### Lombardia

Segr. Maria Assunta Morfea  
in attesa di insediamento

#### Marche

Segr. Giuseppe Olivetti

#### Piemonte e Val d'Aosta

Segr. Valter Brossa

#### Puglia e Lucania

Segr. Eric Alexander Tantimonaco

#### Toscana

Segr. Bellucci Luigi Pietro

#### Trentino Alto Adige

Segr. Azelio De Santa

#### Umbria

Segr. Anselmo Farabi

#### Veneto

Segr. Giovanna Contin



# Rimani in contatto con ANMA

Seguici sui nostri canali  
social e scopri ogni giorno  
nuovi contenuti



FACEBOOK



TWITTER



INSTAGRAM



YOUTUBE



LINKEDIN

Iscriviti alla newsletter per ricevere  
informazioni e notizie aggiornate!

[www.anma.it](http://www.anma.it)

Dal 2022, la quota associativa annuale di adesione ad ANMA per i Medici Competenti è di € 120,00. Per gli Specializzandi in Medicina del Lavoro non è prevista alcuna quota e pertanto possono associarsi gratuitamente. Per tutti i Soci è richiesta, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo tramite il portale [www.anma.it](http://www.anma.it), anche la registrazione o la conferma dei propri dati. Il pagamento dell'iscrizione o del rinnovo può essere effettuato tramite:

- carta di credito (seguendo le istruzioni nel portale [www.anma.it](http://www.anma.it))
- bonifico bancario presso Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano  
Codice IBAN: IT55 V056 9601 6000 0001 4539 X22

## *Ciò che non muore mai*

*Non si udiva alcun suono ne segno di vita  
nella landa atomica.*

*Il cielo a est si faceva più luminoso.*

*Sembrava che la luce della speranza  
arrivasse a illuminare le tenebre della disperazione.*

*Rimase ad aspettare mentre il cuore si schiariva.*

*[...]*

*Sono vivo – pensava – seduto all'ombra di un fortino,  
mentre sbuccio un pomelo. Sono ancora vivo, oggi,  
e penso che è preziosa la trama della vita.*

(Takaschi Paolo Nagai)



*Takaschi Paolo Nagai (1908-1951) medico radiologo, convertito al cristianesimo, sopravvisse allo scoppio della bomba atomica di Nagasaki, ma perse la moglie Midori e tutti i suoi averi. Raccontò di sé e della sua esperienza in numerosi libri divenuti best seller in Giappone e nel mondo, Morì nel maggio del 1951 in odore di santità.*



[www.anma.it](http://www.anma.it)